

Delibera n. **221/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 1/6

OGGETTO: Convenzione per il monitoraggio delle deformazioni del supporto delle tavole di Jehronimus Bosch tra la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare, la De Stichting [La Fondazione] Bosch Research and Conservation Project e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF).

N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 221/2013	Prot. n. 32065	UOR: SERVIZIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
------------------	------------------	----------------	--------------------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Stefano PAPA	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA				X
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI				X
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il prof. Stefano Papa, Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, è presente in sostituzione del prof. Orazio Cantoni.

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF), nella riunione del 4 novembre 2013 ha approvato la convenzione per il monitoraggio delle deformazioni del supporto delle tavole di Jehronimus Bosch tra la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare, la De Stichting [La Fondazione] Bosch Research and Conservation Project e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI (DiSBeF). La durata della Convenzione è di 12 mesi per un corrispettivo totale di Euro 7.564,00

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità vigente;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento DiSBeF n. 12/2013, in data 4 novembre 2013, con la quale viene approvata la Convenzione per il monitoraggio delle deformazioni del supporto delle tavole di Jehronimus Bosch tra la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare, la De Stichting [La Fondazione] Bosch Research and Conservation Project e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI

Delibera n. **221/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 2/6

BASE E FONDAMENTI (DiSBeF), nonché la relativa scheda per il calcolo degli importi (voci di costo e utili/proventi);

- Considerato che al fine di sancire una più stretta, diretta e fattiva collaborazione tra la Soprintendenza e il Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento richiede la delega alla sottoscrizione dell'atto a favore del Direttore del DiSBeF;
- Ritenuto che la Convenzione sia meritevole di accoglimento per le finalità che intende perseguire;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di approvare nel testo sottoriportato la Convenzione per il monitoraggio delle deformazioni del supporto delle tavole di Jehronimus Bosch di proprietà della Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare.
2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) di sottoscrivere la Convenzione.

Convenzione per il monitoraggio delle deformazioni del supporto delle tavole di Jehronimus Bosch di proprietà della Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare

TRA

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI (DiSBeF) - C.F. n. 82002850418 e P. IVA n.00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Flavio Vetrano, autorizzato da _____ con delibera n. __ del __/__/____ nel prosieguo del presente atto denominata "UNIVERSITA"

E

Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare C.F. 80013300274 con sede legale in Venezia, Piazza San Marco, 63 rappresentato dal Soprintendente, dott.ssa Giovanna Damiani, nel prosieguo del presente atto denominato "ENTE"

E

De Stichting [La Fondazione] Bosch Research and Conservation Project

Sint Jorisstraat 131, 5211 HA 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi
rappresentata dal presidente del comitato direttivo Drs. Paul L. A. Rüpp
Da nominarsi in seguito anche / hierna ook te noemen: "BRCP"

premesso che:

- l'UNIVERSITA' con i Decreti Rettorali d'Urgenza n. 17 e 27 del 16 settembre 2011, successivamente ratificati dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni n. 164 del 27 settembre 2011 e n. 149 del 4 ottobre 2011, ha approvato la proposta di ordinamento relativa all'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico

Delibera n. **221/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 3/6

abilitante interfacoltà in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) nella formulazione inserita all'interno del sito Ministeriale (CINECA).

- scopo dell'UNIVERSITA' è, tra gli altri, il potenziamento della ricerca scientifica applicata alle problematiche della conservazione, del restauro e della manutenzione dei beni culturali, la promozione della didattica nell'ambito delle attività previste come stage nel restauro delle opere e dei manufatti propri del percorso di studi attivati nel Corso di Laurea quinquennale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali" e corsi di studio affini in fase di progettazione;
- l'attività didattica nei Laboratori del Corso di Laurea in parola prevede l'applicazione delle tecniche di restauro;
- compito istituzionale nell'ambito dei Beni culturali dell'ENTE è la tutela dei beni artistici storici e etnoantropologici ricadenti nel proprio territorio secondo le modalità stabilite dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/2004 e s. m.),
- scopo dell'ENTE è la massima tutela e valorizzazione delle opere giacenti nei vari siti finalizzata al potenziamento della fruizione di tale patrimonio sia da parte di utenze locali, sia di origine turistica;
- l'ENTE intende affidare all'UNIVERSITA' delle opere per svolgere attività didattica, scientifica e di restauro,
- si ritiene che in alcun modo ciascuna delle Parti intervenenti nella presente Convenzione possa interferire sulle dinamiche proprie delle specifiche attività dell'altra, rispettandone pertanto il ruolo, le competenze, l'autonomia decisionale e di operato. La progettualità di eventuali attività comuni dovrà essere condivisa, verificando preliminarmente ed obbligatoriamente che sussistano le condizioni di realizzabilità dell'intervento. In ogni caso, sarà imprescindibile un'approvazione scritta in merito a qualsiasi decisione;
- in data 28 maggio 2013 l'ENTE e BRCP hanno sottoscritto una convenzione per un progetto internazionale di partenariato, finalizzato allo studio e al restauro dei dipinti di Jehronimus Bosch di proprietà dell'ENTE;
- BRCP ha ritenuto di aderire al progetto redatto dall'Università, finanziandolo completamente;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

L'UNIVERSITA', sotto la direzione del Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Baratin, procederà con il progetto di ricerca di cui all'Allegato 1., che fa parte integrante della presente convenzione. Tali interventi potranno essere svolti dall'UNIVERSITA' nell'ambito delle attività di formazione tecnico-teorica anche con la partecipazione di massimo n. 5 studenti dei corsi di studi citati in premessa. Resta ferma la responsabilità dei restauratori incaricati per quanto concerne la correttezza del relativo intervento.

Tali collaborazioni necessarie ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, saranno garantite con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell'UNIVERSITA'.

Delibera n. **221/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 4/6

ART. 3 - DURATA

La Convenzione ha la durata di 1 anno dalla data della sottoscrizione.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEI RISULTATI

Il Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Baratin risponderà, in nome e per conto delle Istituzioni Universitarie coinvolte, nonché per i restauratori selezionati nei confronti dell'ENTE in modo conforme al programma concordato.

I risultati del progetto di ricerca, le conoscenze e le relative applicazioni connesse saranno di proprietà esclusiva della Soprintendenza e di BRCP.

L'UNIVERSITA' si impegna a garantire l'ENTE e BRCP per la completa riservatezza su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione della convenzione e su quelle prodotte nell'ambito del presente atto, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle solo per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto allegato alla convenzione. Ogni comunicazione a terzi da parte dell'UNIVERSITA' avvenute come oggetto la convenzione e i risultati della stessa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'ENTE e da BRCP.

L'UNIVERSITA' potrà utilizzare i risultati e le conoscenze legate all'attività oggetto della Convenzione esclusivamente per fini didattici. L'Università non potrà procedere a nessun ulteriore forma di divulgazione dei risultati del progetto di ricerca, previo assenso scritto dell'ENTE e di BRCP.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento del progetto di ricerca di cui all'Allegato 1. della presente Convenzione, BRCP si impegna a riconoscere all'UNIVERSITA' Euro 7.564,00 a titolo di contributo di ricerca.

L'UNIVERSITA' non è riconducibile tra i soggetti assoggettati ad IVA, non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Pertanto l'attività istituzionale di ricerca non rientra nell'ipotesi di cui all'art 4, comma 2, punto 2 del DPR 633/72.

La liquidazione verrà effettuata da BRCP a fronte di regolari note di debito emesse dall'UNIVERSITA'.

ART. 6 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA L. 13 AGOSTO 2010 N.136

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto:

- Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria
 - Codice IBAN: Omissis specificando le motivazioni
(Per gli Enti Pubblici - Codice IBAN: Omissis Conto di Tesoreria Unica nr. Omissis presso Banca d'Italia, specificando le motivazioni);
 - Dati identificativi del soggetto delegato per l'UNIVERSITA' ad operare sul conto corrente dedicato:
 - Nome – Cognome: Luigi Botteghi - data di nascita: Omissis – luogo di nascita: Omissis -
 - residenza: Omissis – C.F. Omissis - qualifica Direttore Amministrativo.
- Situazione contributiva UNIVERSITA':
- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
 - INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI

Delibera n. **221/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 5/6

L'ENTE consentirà al personale dell'UNIVERSITA', incaricato dello svolgimento delle attività della ricerca oggetto della presente convenzione, il libero accesso ai luoghi dove le opere sono depositate ed il suo libero svolgimento, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Sia l'ENTE che l'UNIVERSITA', provvederanno alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione stessa, uniformandosi al riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante.

L'UNIVERSITA' è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dell'ENTE, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti la prestazione.

ART. 9 – RISOLUZIONE

Le Parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'ENTE e BRCP potranno utilizzare i risultati della Convenzione fino a quel momento conseguiti. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto e proporzionato all'avanzamento del progetto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Ferma restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.

ART. 10 - RECESSO

Le Parti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione per giusta causa.

ART. 11 – PROROGA

Qualora per sopravvenute e motivate esigenze l'UNIVERSITA' ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, l'ENTE e BRCP si riservano la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare i 12 mesi.

ART. 12 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è redatto in triplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono paritariamente a carico di ciascuna delle Parti.

ART.14 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Venezia.

Delibera n. **221/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 6/6

ART.15 - PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Letto approvato e sottoscritto

Urbino,

Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare

Dott.ssa Giovanna Damiani

De Stichting [La Fondazione] Bosch Research and Conservation Project

Drs. Paul L. A. Rüpp

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti

Il Direttore Prof. Flavio Vetrano
